

# Dichiarazione



Translations proofread by EDPB Members.  
This language version has not yet been proofread.

## **Dichiarazione 3/2021 sul regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche** **Adottata il 9 marzo 2021**

### **Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la seguente dichiarazione:**

L'EDPB accoglie con favore il mandato negoziale concordato, adottato dal Consiglio, sulla tutela della vita privata e della riservatezza nell'uso dei servizi di comunicazione elettronica ("posizione del Consiglio"), quale passo positivo verso un nuovo regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. È della massima importanza che il quadro generale dell'UE in materia di protezione dei dati sia rapidamente integrato da norme armonizzate per le comunicazioni elettroniche.

Come già affermato in numerose occasioni<sup>1</sup>, il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non deve in alcun caso ridurre il livello di protezione offerto dall'attuale direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, ma dovrebbe integrare il GDPR fornendo ulteriori garanzie forti di riservatezza e protezione di tutti i tipi di comunicazione elettronica. Il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non può in alcun modo essere utilizzato per modificare de facto il GDPR. A tale riguardo, la posizione del Consiglio solleva una serie di preoccupazioni e l'EDPB segnala le questioni che dovrebbero essere affrontate nei prossimi negoziati.

La presente dichiarazione non pregiudica un'eventuale futura dichiarazione o parere più dettagliato dell'EDPB sulle posizioni dei colegislatori.

---

<sup>1</sup> Cfr. l'elenco completo dei documenti sulle norme relative alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche prodotto dall'EDPB e dal Gruppo di lavoro Articolo 29 allegato alla presente dichiarazione.

## Preoccupazioni in merito al trattamento e alla conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche ai fini dell'applicazione della legge e della salvaguardia della sicurezza nazionale

Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 7, paragrafo 4, l'EDPB ribadisce che le misure legislative che impongono ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati delle comunicazioni elettroniche devono rispettare:

- ) gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta"),
- ) l'ultima giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte")<sup>2</sup> e
- ) l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'EDPB ritiene che il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non possa derogare all'applicazione dell'ultima giurisprudenza della Corte, che prevede in particolare che gli articoli 7, 8 e 11 e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a misure legislative che prevedano, come misura preventiva, la conservazione generale e indiscriminata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione. Pertanto, la Carta non consente di fornire una base giuridica per tutto ciò che non attenga alla conservazione mirata ai fini dell'applicazione della legge e della salvaguardia della sicurezza nazionale, e tale base giuridica dovrebbe comunque essere soggetta a rigorose limitazioni temporali e sostanziali nonché al controllo da parte di un organo giurisdizionale o di un'autorità indipendente.

Per quanto riguarda l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento delle attività di trattamento da parte dei fornitori, l'EDPB ritiene che tale esclusione sia in contrasto con la premessa di un quadro coerente dell'UE in materia di protezione dei dati. In caso di esclusione, l'EDPB sottolinea tuttavia che si applica il GDPR.

## La riservatezza delle comunicazioni elettroniche richiede una protezione specifica (articoli 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater)

La riservatezza delle comunicazioni è un diritto fondamentale tutelato dall'articolo 7 della Carta e già attuato dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Tale diritto alla riservatezza deve essere applicato a tutte le comunicazioni elettroniche, a prescindere dal mezzo con cui sono inviate, a riposo e in transito, dal mittente al destinatario, e deve inoltre tutelare l'integrità dell'apparecchiatura terminale di ogni utente.

## Divieti generali con eccezioni limitate per il trattamento dei dati personali

L'EDPB sostiene pienamente l'approccio basato su divieti generali con eccezioni limitate, specifiche e chiaramente definite (orientate allo scopo).

Tuttavia, l'EDPB è preoccupato per il fatto che alcune eccezioni (in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettere e) ed f), l'articolo 6 quater) introdotte dal Consiglio sembrano consentire tipologie molto ampie di trattamento e ricorda la necessità di limitare tali eccezioni a finalità specifiche e chiaramente definite. In ogni caso, tali finalità specifiche dovrebbero essere esplicitamente elencate al fine di garantire la certezza del diritto e il massimo livello possibile di protezione.

Inoltre, le eccezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e d), che consentono l'accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche, compreso il contenuto, per garantire la sicurezza della rete e del dispositivo dell'utente finale potrebbero consentire al fornitore di servizi di comunicazione

---

<sup>2</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, causa C-623/17.

elettronica o al suo responsabile del trattamento di accedere pienamente al contenuto di tutte le comunicazioni dell'utente finale. Poiché ciò potrebbe minare il diritto dell'utente finale alla riservatezza e alle aspettative in materia di vita privata, tali eccezioni dovrebbero essere proporzionate e limitate almeno per ribadire che ciò non può portare al monitoraggio sistematico del contenuto delle comunicazioni elettroniche né consentire ai fornitori o ai responsabili del trattamento di eludere la crittografia.

Infine, il regolamento dovrebbe porre l'accento sul ruolo dell'anonimizzazione quale garanzia fondamentale da privilegiare sistematicamente per quanto riguarda l'uso dei dati delle comunicazioni elettroniche.

### La disponibilità di una cifratura potente e affidabile è una necessità nel mondo digitale moderno

Una cifratura potente e all'avanguardia dovrebbe essere la norma generale per garantire un flusso sicuro, libero e affidabile di dati tra cittadini, imprese e governi ed è fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del GDPR, ad esempio per quanto riguarda i dati sanitari, e la protezione dei sistemi informatici in un contesto di crescenti minacce. Inoltre la cifratura da punto a punto, dal mittente al destinatario, è l'unico modo per garantire la piena protezione dei dati in transito. Qualsiasi tentativo di indebolire la cifratura, anche per fini quali la sicurezza nazionale, renderebbe completamente vani tali meccanismi di protezione a causa del loro eventuale uso illecito. La cifratura deve rimanere standardizzata, potente ed efficiente<sup>3</sup>.

Il nuovo regolamento deve far rispettare l'obbligo del consenso per i cookie e le tecnologie analoghe e offrire ai fornitori di servizi strumenti tecnici che permettano loro di ottenere tale consenso (articolo 8<sup>4</sup>).

### La necessità di un approccio alla tutela della vita privata per quanto riguarda le soluzioni "prendere o lasciare"

È opportuno ricordare che le disposizioni sul consenso ai sensi del GDPR si applicano nel contesto delle norme sulla vita privata e sulle comunicazioni elettroniche. Pertanto, l'EDPB ritiene che la necessità di ottenere un autentico consenso espresso liberamente dovrebbe impedire ai fornitori di servizi di utilizzare pratiche sleali quali soluzioni "prendere o lasciare", che subordinano l'accesso ai servizi e alle funzionalità al consenso di un utente all'archiviazione di informazioni o all'ottenimento dell'accesso a informazioni già conservate nell'apparecchiatura terminale di un utente (i cosiddetti "cookie wall")<sup>5</sup>.

L'EDPB sottolinea la necessità di includere nel regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche una disposizione esplicita che sancisca tale divieto, al fine di consentire agli utenti di accettare o rifiutare la profilazione. Gli stessi fornitori di servizi dovrebbero pertanto proporre agli utenti alternative eque. Tali principi dovrebbero applicarsi in egual misura a tutti i

---

<sup>3</sup> Dichiarazione del Gruppo di lavoro Articolo 29 sulla cifratura e il suo impatto sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali nell'UE, 11 aprile 2018, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=622229](https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622229).

<sup>4</sup> Nonché i considerando associati (20aaaa e 21aa della posizione del Consiglio).

<sup>5</sup> Come già affermato precedentemente dall'EDPB nella dichiarazione sulla revisione del regolamento ePrivacy e sul suo impatto sulla tutela delle persone fisiche in relazione alla privacy e alla riservatezza delle loro comunicazioni, adottata il 25 maggio 2018, disponibile all'indirizzo: [https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_statement\\_on\\_eprivacy\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_it.pdf) e nelle linee guida dell'EDPB 5/2019 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, paragrafo 39, disponibili all'indirizzo: [https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_guidelines\\_202005\\_consent\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_it.pdf).

fornitori di servizi, indipendentemente dal loro settore di attività o dal loro attuale modello di finanziamento (cfr. considerando 21aa della posizione del Consiglio).

La misurazione del pubblico è limitata alle pratiche non intrusive che non sono suscettibili di creare un rischio per la vita privata degli utenti.

La posizione del Consiglio crea una nuova eccezione per la misurazione del pubblico, come suggerito dal Gruppo di lavoro Articolo 29<sup>6</sup>. Tuttavia, la deroga per la misurazione del pubblico proposta dal Consiglio è formulata in termini troppo ampi e potrebbe portare a un'interpretazione eccessivamente ampia di ciò che potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della deroga e, di conseguenza, a ridurre il livello di protezione dei terminali degli utenti finali.

Pertanto, l'EDPB sottolinea che la deroga per la misurazione del pubblico dovrebbe limitarsi all'analisi di basso livello necessaria per l'analisi della prestazione del servizio richiesta dall'utente, limitarsi a fornire statistiche all'operatore del servizio ed essere attuata dall'operatore o dai suoi responsabili del trattamento. Tale operazione di trattamento non può quindi dar luogo, di per sé o in combinazione con altre soluzioni di tracciamento, a un'identificazione o a una profilazione degli utenti da parte del fornitore o di altri titolari del trattamento dei dati. Inoltre, il servizio di misurazione del pubblico non dovrebbe consentire di raccogliere informazioni di navigazione relative agli utenti in siti web/applicazioni distinti e dovrebbe prevedere un meccanismo di facile utilizzo per evitare qualsiasi raccolta di dati.

Modalità efficaci per ottenere il consenso per i siti web e le applicazioni mobili (articolo 4 bis)

L'EDPB ritiene che il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche dovrebbe migliorare la situazione attuale, conferendo il controllo agli utenti e affrontando la "stanchezza da consenso". L'articolo 4 bis dovrebbe spingersi oltre e obbligare i browser e i sistemi operativi a predisporre un meccanismo efficace e di facile utilizzo che consenta ai titolari del trattamento di ottenere il consenso, al fine di creare condizioni di parità tra tutti gli attori. L'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe includere esplicitamente anche i fornitori di browser e di sistemi operativi.

Le impostazioni relative alla vita privata dovrebbero preservare il diritto alla protezione dei dati personali e l'integrità dei terminali degli utenti per impostazione predefinita e dovrebbero facilitare l'espressione e la revoca del consenso in modo semplice, vincolante e opponibile a tutte le parti.

Ulteriore trattamento per finalità compatibili (articolo 6 quater e articolo 8, paragrafo 1, lettera g))

In relazione alle discussioni in corso sull'ulteriore trattamento dei metadati/dei dati delle comunicazioni elettroniche raccolti mediante cookie e tecnologie analoghe, l'EDPB ribadisce il proprio sostegno all'approccio del regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche inizialmente proposto dalla Commissione europea e seguito dal Parlamento europeo, basato su un divieto generale, seguito da limitate eccezioni e dal ricorso al consenso. Un ulteriore trattamento per finalità compatibili comporta il rischio di compromettere la protezione garantita dal regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, in particolare per il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, consentendo il trattamento per qualsiasi finalità che il fornitore di servizi ritenga conforme alla clausola di "compatibilità", mentre il legislatore ha

---

<sup>6</sup> Cfr. anche il parere 04/2012 relativo all'esenzione dal consenso per l'uso di cookie (WP 194), pagg. 10-11, consultabile al seguente indirizzo:  
[https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_it.pdf).

chiaramente cercato di limitarne l'uso a fini specifici in assenza di consenso. L'EDPB sottolinea che i suddetti dati possono essere ulteriormente trattati senza il consenso e senza creare rischi per gli utenti dopo essere stati resi anonimi.

### Ruolo futuro delle autorità di controllo, dell'EDPB e del meccanismo di cooperazione (articoli da 18 a 20)

L'EDPB ricorda che, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato unico digitale, è essenziale garantire un'interpretazione e un'applicazione armonizzate di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati contenute nel regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche in tutta l'UE.

[Il controllo delle disposizioni in materia di vita privata ai sensi del regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere affidato alle autorità di controllo competenti a norma del GDPR al fine di rafforzare la coerenza.](#)

L'EDPB ricorda che esiste una chiara interconnessione delle competenze tra le autorità nazionali competenti ai sensi dell'attuale direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e le autorità preposte alla protezione dei dati. Le disposizioni del futuro regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche in materia di tutela della vita privata non dovrebbero essere applicate isolatamente, in quanto sono interconnesse con il trattamento dei dati personali e con il GDPR.

Pertanto, al fine di conciliare un elevato livello di protezione dei dati personali e la certezza giuridica e procedurale, alle autorità nazionali responsabili dell'applicazione del GDPR dovrebbe essere affidato il controllo delle disposizioni del futuro regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche in materia di trattamento dei dati personali, come inizialmente proposto dalla Commissione europea<sup>7</sup>.

L'EDPB rileva che, a differenza della proposta iniziale della Commissione europea, tutti i riferimenti al meccanismo di cooperazione e coerenza di cui al capo VII del GDPR sono stati eliminati dalla posizione del Consiglio. Per i motivi sopra ricordati, l'EDPB ribadisce che solo un allineamento perfetto con il quadro di cooperazione e coerenza del GDPR consentirebbe al regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche di raggiungere i suoi obiettivi, di evitare la frammentazione nell'applicazione del regolamento, nonché di ridurre l'onere per i fornitori che altrimenti dovrebbero rivolgersi a oltre 27 autorità di controllo.

Qualora le autorità nazionali competenti che non sono membri dell'EDPB dovessero interagire con quest'ultimo, come attualmente previsto dalla posizione del Consiglio, la loro capacità di contribuire tempestivamente all'applicazione coerente del regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche diminuirebbe, a scapito sia dell'economia digitale che della tutela dei diritti fondamentali.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

---

<sup>7</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), del 10 gennaio 2017, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010>, e il relativo parere del Gruppo di lavoro Articolo 29, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc\\_id=44103](https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44103).

La presidente

(Andrea Jelinek)

ALLEGATO: elenco dei documenti precedenti elaborati dall'EDPB e dal Gruppo di lavoro  
Articolo 29

- ) Parere 1/2009 sulle proposte recanti modifica della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp159\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp159_it.pdf).
- ) Parere 04/2012 relativo all'esenzione dal consenso per l'uso di cookie (WP 194), disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_it.pdf).
- ) Parere 03/2016 sulla valutazione e revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (WP 240), disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=645254](https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=645254).
- ) Parere del Gruppo di lavoro Articolo 29 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc\\_id=44103](https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44103).
- ) Dichiarazione del Gruppo di lavoro Articolo 29 sulla cifratura e il suo impatto sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali nell'UE, Bruxelles, 11 aprile 2018, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=622229](https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622229).
- ) Dichiarazione del Comitato europeo per la protezione dei dati sulla revisione del regolamento ePrivacy e sul suo impatto sulla tutela delle persone fisiche in relazione alla privacy e alla riservatezza delle loro comunicazioni, adottata il 25 maggio 2018, disponibile all'indirizzo: [https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_statement\\_on\\_eprivacy\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_it.pdf).
- ) Dichiarazione dell'EDPB n. 3/2019 sul regolamento e-privacy, adottata il 13 marzo 2019, disponibile all'indirizzo: [https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903\\_edpb\\_statement\\_eprivacyregulation\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_it.pdf).
- ) Dichiarazione dell'EDPB sul regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (regolamento e-privacy) e sul ruolo futuro delle autorità di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), adottata il 19 novembre 2020, disponibile all'indirizzo: [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-eprivacy-regulation-and-future-role-supervisory\\_it](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-eprivacy-regulation-and-future-role-supervisory_it).